UNIONE FEMMINILE

9

MILAND - 1902

PER UNA LEGGE SUL LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

NOTIZIE E DOCUMENTI.



....e il povero corpo logorato dal lavoro e dalle privazioni dà vita a un altro essere che porta le stigmate del lungo martirio materno.

UNIONE FEMMINILE MILANO

Cent. 25

Cent. 25

SUL LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

NOTIZIE E DOCUMENTI.



« Panem nostrum »



Il progetto di legge, presentato alla Camera dal Partito socialista per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, ha dato nuovo e vigoroso impulso alla soluzione della più urgente necessità legislativa nel nostro paese.

E la Federazione italiana delle Camere del Lavoro, ben intendendo la sua missione di propaganda organizzata, provvede, con l'esempio nuovo e bellissimo di cento comizî in tutta Italia in uno stesso giorno, a ridestare e diffondere nelle classi lavoratrici la coscienza delle necessità del momento.

L'Unione Femminile di Milano volle contribuire anch' essa, secondo le forze sue, a quest' opera di elevazione popolare, a diffondere l'esatta conoscenza dei bisogni sociali cui il progetto di legge risponde, dei lunghi sforzi, delle molteplici battaglie onde esso è frutto.

Giova ricordare come la necessità dell'intervento legislativo ad impedire od a limitare l'ignobile sfruttamento del lavoro delle donne e dei fanciulli, ad ovviare gl'immani danni sociali che ne sono l'effetto, sia stata intuita sino nelle prime timide riunioni in cui la classe operaia, tra l'indifferenza dei più, affermava il suo diritto nuovo.

Giova ricordare come di poi, gradatamente, dall'accertamento

dei fatti si sia assorti nei comizi, nei congressi, alla discussione elevata e feconda e quindi alla formulazione concreta dei desiderati e delle proposte, che vennero da ultimo tradotte nel progetto di legge presentato alla Camera.

Così questo non potrà più essere combattuto come l'espressione di un pensiero individuale o come la esagerazione delle reali condizioni del lavoro nella nostra società, e molte prevenzioni saranno distrutte e molti timori dimostrati privi di serio fondamento.

Questo còmpito appunto si assunse l'Unione Femminile, racco-gliendo e pubblicando i dati e le notizie circa lo svolgimento della questione per opera delle classi popolari italiane, per dimostrare come la invocata legislazione sul lavoro delle donne e dei fanciulli, ormai da tempo elaborata nella coscienza nazionale, e oggi opportunamente rimessa in campo, sia il portato di una assoluta e indeclinabile necessità, e il raggiungimento di un desiderato già da lunghi anni espresso dalle classi lavoratrici.

* *

Studiando le origini del movimento per ottenere una legislazione protettrice del lavoro, noi osserviamo che esso fu iniziato dalla classe istessa sulla quale pesava da secoli la doppia schiavitù del capitale e della chiesa, e che esso si diffuse in tutto il paese, risvegliando anche il proletariato agricolo, molto più rapidamente che presso altre nazioni. E fu per la difesa del fanciullo che si elevò la prima voce di protesta, fu per ottenere una legge che lo sottraesse alle conseguenze di un lavoro inumano che le varie associazioni operaie si unirono fra loro. Uno forse dei primi appelli fatti a questo scopo partì dalla Associazione generale fra i Tipografi italiani sedente in Roma con filiali nelle varie città di Italia nel settembre 1875 (A).

Non abbiamo documenti per seguire l'agitazione, che certo però si era fatta strada, se nel 1879 il Ministro Cairoli emanava una circolare (B) a tutte le Associazioni operaie, chiedente a queste il parere sul progetto di legge sul lavoro dei fanciulli nelle miniere e nelle fabbriche, (C) seguita da sollecitatorie del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio perchè il parere richiesto venisse subito spedito.

Fu lunga la strada percorsa dal progetto, poichè solo nel 1886 si ottenne una legge che vietava l'assunzione al lavoro dei fanciulli d'ambo i sessi al di sotto dei 9 anni, dei 10 nei lavori sotterranei, dei 15 senza attestato medico comprovante che siano sani e capaci di compiere il lavoro a cui saranno adibiti. Si fissava pure un limite di 8 ore di lavoro pei fanciulli al di sotto dei 10 anni. L'articolo 18 della legge 30 giugno 89 vietava di produrre i fanciulli d'ambo i sessi, d'età inferiore a 14 anni, in pubblici spettacoli di giuochi di forza, ginnastica ed equitazione.

E questo è quanto il Governo nostro, dalla fondazione del Regno ha fatto per proteggere la salute e la vita dei figli dei lavoratori.

Se noi pensiamo che l'Italia è la sola nazione (D) che ammette al lavoro il fanciullo a 9 anni, ed è pure il paese che occupa nel lavoro industriale il maggior numero di essi, possiamo subito immaginare le conseguenze disastrose di questo fatto, anche senza le prove irrefutabili della statistica.

È d'interesse sociale, non di una sola classe soltanto, la campagna fatta dai lavoratori per sottrarre il fanciullo ai danni d'un lavoro precoce ed eccessivo.

Ugualmente giusta e necessaria è la domanda d'una legge sul lavoro delle donne, che seguì quella dei fanciulli.

Da un censimento del 1881 risultano impiegate nella sola industria tessile 1.127.957 donne, ed è ben noto in quali condizioni igieniche esse lavorano e con quale compenso.

Nel febbraio 1886 veniva presentato alla Camera un ordine del giorno di questo tenore:

« La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge che regoli il lavoro delle donne negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere, in modo che i precetti dell'igiene e della moralità si accordino con la condizione dell'industria nazionale prendendo anche in considerazione il lavoro antigienico delle risaie.»

Che la legge chiesta dalla Camera dovesse concedersi dal Governo con qualche ritardo, era da aspettarsi, ma che si dovesse giungere fino ad oggi senza nulla ottenere, certo non era prevedibile. Ed è pur sicuro che se la classe lavoratrice non si fosse lei stessa fatta propugnatrice insistente d'una simile legge, forse a quest'ora non saremmo alla vigilia della sua discussione.

Nello stesso anno 1886, alla Conferenza internazionale Operaia tenutasi a Parigi nei giorni 22-23 agosto, venne riconoscinto « essere supremo interesse della classe operaia d'ogni nazione l'agitarsi all'oggetto di ottenere ovunque rivendicazioni immediate, fondamento d'una legisilazione internazionale del lavoro » e venivano riassunte in 10 articoli (E) le proposte che dovevano essere la base del nuovo Codice Internazionale del Lavoro e il fondamento della legislazione che si doveva chiedere in seguito.

Nel Congresso tenutosi il 10 settembre 1888 a Bologna (F) si accenna alla questione del lavoro delle donne e dei fanciulli, questione « che deve essere risolta per mezzo dell'organizzazione delle donne lavoratrici avendo a base a parità di lavoro parità di salario con l'uomo. »

Il Congresso Operaio Italiano del 2-3 agosto 1891, tenutosi in Milano, ebbe per scopo principale di gettare le basi di un'organizzazione il cui principio informativo doveva essere la lotta di classe. — Filippo Turati delegato a riferire sullo stato della legislazione protettrice del lavoro dal punto di vista nazionale e internazionale e mezzi necessarii per ottenerla — diceva « essere impossibile proteggere efficacemente il lavoro finchè dura il monopolio capitalista; ma però riconosceva che la legge come sanzione della volontà dei lavoratori da essi imposta e sorvegliata può mettere un limite agli abusi dello sfruttamento enorme fatto dai capitalisti » e presentava un ordine del giorno (G) indicante precisamente l'obbiettivo delle agitazioni dei lavoratori per migliorare le loro condizioni.

Subito dopo questo Congresso, che definì in un ordine del giorno la costituzione politica del partito, venne a Milano attuata l'idea lanciata già in un pubblico comizio tenutosi nel 1888, di fondare la Camera del Lavoro, della quale Gnocchi Viani Osvaldo fu il promotore. Essa si costituì il 22 settembre 1891. L'opera di preparazione ed organizzazione fu affidata al Comitato Centrale Tipografico, e subito fecero adesione 16 società con 6434 soci.

Nell'agosto del successivo anno 1892 si tenne in Genova il Congresso Nazionale del partito dei lavoratori che ebbe il risultato di formulare nettamente il duplice aspetto sotto cui doveva svolgersi l'azione del proletariato, e mentre da un lato precisava lo scopo, i mezzi e i metodi per l'emancipazione finale, nel suo programma

affermava che la lotta economica doveva esser fatta esclusivamente dalle Camere del Lavoro e dalle altre associazioni di mestiere. (H)

È importante rilevare questo fatto che separava diremo così, le due azioni, politica ed economica, assegnando quest'ultima alle Camere del lavoro. Esso ci spiega l'origine delle due azioni, che noi vedemmo poi svolgersi nei due campi e che dovevano « correre parallele, perchè confonderle è paralizzarle, separarle è ucciderle (1). » Così accanto al movimento politico del partito, si svolge il movimento dell'organizzazione professionale che si concentra nelle Camere del lavoro federate fra loro e aventi un unico programma deliberato ad un Congresso tenutosi in Parma. Nel rapporto al Congresso Internazionale (tenutosi a Zurigo nell'anno 1893) Sulla costituzione e azione del partito dei lavoratori italiani, che già cominciava ad essere perseguitato (Caltavuturo, scioglimento del Municipio d'Imola che aveva solennizzato il 1º Maggio) non si parla di agitazione per una legge sul lavoro.

In questo medesimo anno si ebbe il Congresso di Reggio (8-9-10 Settembre) del partito socialista dei lavoratori italiani (questa indicazione di partito socialista si fa per la prima volta a questo Congresso) e si accenna appena da Anna Kuliscioff e da Lazzari alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli (I).

Le persecuzioni, con Crispi al Governo, si fanno più aspre. A Parlamento chiuso si stabilisce lo stato d'assedio in Sicilia e nella Lunigiana. Nel novembre di questo anno 1893 il ministro Lacava presentava un progetto di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, che non veniva discusso (2).

L'agitazione fra le classi lavoratrici e la loro organizzazione

⁽¹⁾ Lotta di classe, 20-21 agosto 1892.

⁽²⁾ Sul lavoro dei fanciulli:

Progetto di legge Cairoli 1879, ripresentato dal ministro Miceli nel 1880, al Senato nel 1884 dall'onorevole Berti, che divenne poi legge nel 1886.

Fu approvando questa legge che la Camera manifestò il voto intorno al lavoro delle donne (febbraio 1886). Voto seguito dal progetto Lacava 1893, ripresentato dall'istesso ministro nel maggio 1894, dal ministro Barazzuoli il 13 giugno 1895, da Cocco-Ortu il 20 aprile 1898, dall'onorevole Fortis il 27 aprile 1899, dal ministro Carcano il 2 maggio 1900, dalla Commissione parlamentare (relatore Di San Giuliano) il 2 dicembre 1900.

Tutti progetti che non furono seguiti da discussione

veniva intanto arrestata dalle persecuzioni, che si fecero più dure negli ultimi mesi del 94 e giunsero allo scioglimento di tutte le associazioni socialiste o credute tali, con relativi processi e condanne. Precisamente in quest'epoca la Camera del lavoro di Milano, da due anni appena costituita, ad attestare la sua vitalità e quasi a lanciare una sfida alla reazione imperante, indiceva un Congresso che deveva svolgere il tema:

« Gl'infortuni del lavoro in rapporto all'igiene, al lavoro delle donne e dei fanciulli e all'istruzione obbligatoria. »

Questo Congresso fu d'importanza fondamentale per l'azione che poi doveva svolgersi più intensa e sicura sulla base da esso solidamente gettata.

E fu ammirevole l'intuizione di questa massa di lavoratori, da due anni appena organizzata e ammaestrata alla scuola della solidarietà e della resistenza, che subito metteva allo studio del suo primo Congresso la questione fondamentale del lavoro della donna e del fanciullo sotto il punto di vista d'infortunio del lavoro.

Queste questioni venivano ampiamente svolte con corredo di dati statistici da Ersilia Majno relatrice pel lavoro delle donne, e da Osvaldo Gnocchi Viani per quello dei fanciulli. E le proposte concordate prima con la Commissione venivano tutte accolte. Le deliberazioni di questo Congresso (J) furono poi con brevi varianti ripetute nel Congresso Nazionale Operaio, 10 novembre 1895, tenutosi in Venezia e negli altri successivi (K).

Nel 1896 si ebbe il Congresso di Firenze che si occupò specialmente del lavoro agricolo. Non vi troviamo nessuna proposta di legislazione sul lavoro delle donne e dei fanciulli, che il successivo Congresso di Bologna 18-19-20 settembre 1897 (L) considera come une dei progetti di legge che il partito ritiene della massima urgenza. L'azione più energica per la realizzazione di questi desiderati si svolge nel Piemonte, nella Lombardia, nell'Emilia, nel Mantovano. Le due azioni del partito socialista e delle Camere del lavoro per ottenere una legislazione in questo periodo si può dire quasi che si confondano.

Si costituisce in Milano un gruppo femminile socialista, che lancia un appello alle lavoratrici per indurle ad interessarsi alla questione (M), e compila uno schema di legge che con qualche lieve modificazione è nella sostanza quello votato nel Congresso della Camera del lavoro 1895.

Quest'agitazione venne all'inizio troncata dalle repressioni del 1898, che ebbero per effetto di dare al proletariato una coscienza più chiara e sicura dei suoi diritti e un più ardente e tenace desiderio di conseguirli.

Nel 1900 (29-30 giugno) si ebbe il Congresso della Previdenza, al quale aderirono 873 associazioni: e fra queste molte femminili, chiamate a raccolta dall'Associazione Generale delle Operaie di Milano (N).

Il Giornale la *Lotta di classe* definiva questo Congresso « forse la più imponente manifestazione che il popolo lavoratore d'Italia avesse fin qui celebrato sul puro terreno economico — e con l'animo tripudiante di letizia gli mandava il fraterno saluto augurale, espressione sincera della piena cordiale solidarietà dei socialisti milanesi nella gloria luminosa dell'avvenimento. »

Tre temi erano proposti alla discussione: Programma per organizzare le manifestazioni d'interessi comuni alle Società di M. S., relatore Avv. Beltrami.

Sulla necessità d'una legge regolatrice del lavoro delle donne, relatrice Ersilia Majno.

Sull'applicazione della legge che istituisca la Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, relatore Antonio Maffi.

Le conclusioni delle prime relazioni erano state approvate, prima di venir presentate al Congresso, dalla Commissione esecutiva della Camera del lavoro e da quella della Federazione Socialista di Milano. Non abbiamo riportate fra gli allegati nè la relazione sul lavoro delle donne del 1895 nè quella del 1900, perchè note e diffuse (1).

Riportiamo solo qualche brano saliente della lunga e vivace discussione che si ebbe su questo tema al Congresso del 1900 e relative deliberazioni (O).

Nei giorni 1-2 luglio dell'istesso anno si tenne in Milano il Con-

⁽¹⁾ In vendita presso la Libreria Socialista, Roma, Piazza Montecitorio, e presso l'Unione Femmiuile, Via S. Tomaso, 6.

gresso delle Camere del lavoro, che trattò del lavoro della donna e della legge sul lavoro dei fanciulli, relatrice la Camera del lavoro di Monza (Reina).

Questo Congresso, riaffermando la necessità « che lo Stato intervenga con una legge a tutela della donna lavoratrice nell'interesse stesso dell'igiene, della morale, della civiltà, faceva voti che il Parlamento avesse a provvedere all'uopo, ispirandosi alle norme generali ch'esso Congresso proponeva » (P).

A due mesi d'intervallo da questo Congresso, si tenne a Roma (Q) il Congresso Nazionale Socialista (8-10 settembre) che approvava un ordine del giorno proposto dalla Dott. sa Anna Kuliscioff concludente col dare al Gruppo parlamentare socialista il mandato di proporre alla Camera un Progetto di Legge su uno schema compilato e discusso dal Gruppo femminile socialista di Milano nel 1897.

Dopo questo Congresso, ad opera specialmente di Argentina Altobelli, Maria Cabrini, D.r Rossi Doria, si fa una continua propaganda fra le masse lavoratrici, nei grandi e piccoli centri industriali, nelle città e nelle campagne, per il progetto di legge del partito socialista. L'Unione Femminile di Milano il 25 febbrajo 1901 convocava in Assemblea le proprie socie e quelle delle Società aderenti, e dopo una conferenza di Ersilia Majno sul lavoro delle donne e dei fanciulli si proponeva e veniva votato un ordine del giorno di adesione al progetto di legge del partito socialista (R). Questo ordine del giorno venne poi mandato alle Associazioni, Leghe, Camere del Lavoro per raccoglierne le adesioni e portarle alla Camera in forma di petizione nel periodo della discussione del progetto.

Nella seduta del 24 maggio 1901 i deputati socialisti presentavano alla Camera il loro progetto sul lavoro delle donne e dei fanciulli e nella prima quindicina di giugno veniva presentata al presidente del Consiglio dei Ministri On. Zanardelli la petizione dell'Unione Femminile, che venne poi in questi giorni ripresentata alla Camera.

Nell'ottobre 1901 si tennero a Reggio Emilia simultaneamente tre congressi: della Cooperazione, per la Federazione delle Società di Mutuo Soccorso e delle Camere del Lavoro. Quest'ultimo approvò la relazione di Maria Cabrini per il progetto di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli presentato dai deputati socialisti.

Nel novembre dello stesso anno a Bologna si teneva il I.º Congresso dei lavoratori della terra, imponente manifestazione di risveglio della classe lavoratrice più misera ed oppressa.

Il proletariato si organizza: sereno e forte attende indefesso al compito suo sociale, e mentre aumenta col suo lavoro la ricchezza e il benessere della nazione, reclama il riconoscimento de' suoi diritti.

Le Camere del Lavoro con perseveranza instancabile compiono il mandato a loro affidato dal Congresso di Genova 1892.

Ed è importante osservare che quando esse convocano i lavoratori per discutere la questione economica, sempre accanto alla questione del lavoro sorge quella dell'istruzione e si fanno proposte perchè non sia derisoria per il proletariato la legge sull'istruzione obbligatoria. La massa lavoratrice sente l'importanza dell'istruzione, molto più di quanto lo senta il Governo che gliene fa un obbligo.

L'opera della Federazione delle Camere del Lavoro si è esplicata in questi ultimi tempi in modo rigoglioso, e tenne viva l'agitazione per le rivendicazioni che hanno per base la difesa del fanciullo e della donna. Ed ora con un fervore d'azione, che solo la chiara coscienza del proprio dovere e l'amore per la giustizia possono infondere, essa chiama a raccolta in cento comizî tutti i lavoratori perchè in una solenne e pacifica manifestazione essi affermino i diritti del lavoro, i diritti del fanciullo e della madre, che la società deve riconoscere a tutte le classi sociali indistintamente, se vuole affrettare l'avvento di una civiltà equa e razionale.

Milano, 14 febbraio 1902.

L' UNIONE FEMMINILE.

l'azione penale, pagando, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente al massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del procedimento.

- Art. 16. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.
- Art. 17 Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale del Regno, le norme per l'attuazione di essa saranno stabilite in un Regolamento da approvarsi con Decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio della industria e del commercio. La legge entrerà in vigore due mesi dopo la pubblicazione del Regolamento.

Le successive modificazioni al Regolamento entreranno pure in vigore

due mesi dopo la loro pubblicazione.

Disegno di legge del gruppo parlamentare socialista.

- Art. 1. Il lavoro dei minorenni e delle donne nelle officine industriali, nelle manifatture di qualsiasi genere, nelle miniere. nelle cave, nelle risaie, nei luoghi di vendita, di carico e di scarico, e in generale ogni lavoro salariato industriale, commerciale od agricolo, viene sottoposto agli obblighi determinati dalla presente legge.
- Art. 2. Chiunque impiega donne o minorenni nei lavori sopraindicati deve agli effetti e per la sorveglianza stabilita dalla legge, dichiarare all'Autorità municipale locale, al principio di ogni anno, il luogo in cui si esercita il lavoro, l'oggetto dell' industria, e il numero dei minorenni e delle donne impiegati.

L'Autorità municipale ne darà sollecita notizia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 3. — I minorenni dell'uno e dell'altro sesso non potranno in nessun caso essere ammessi al lavoro prima d'aver compiuti gli anni 15.

Questa età deve risultare da un libretto rilasciato dal Sindaco del Comune, ove il minorenne ha la sua dimora abituale, libretto che deve essere conservato fino agli anni venti compiuti.

Il libretto deve provare:

la data della nascita; la subita vaccinazione;

i requisiti fisici richiesti dal lavoro nel quale il minorenne sarà impiegato.

L'Ufficiale sanitario del Comune è obbligato ad eseguire una volta ogni anno la visita medica e a rilasciare ll certificato.

Le spese delle visite mediche e del libretto sono a carico del Comune.

Art. 4. — Lo Stato ed i Comuni si impegnano a far sorgere, nel termine di cinque anni dalla promulgazione della presente legge, scuole professionali che siano complemento alla scuola elementare.

Queste scuole somministreranno, agli alunni e alle alunne poveri, vitto, vesti e mezzi di studio, e rilasceranno a ciascun minorenne un certificato attestante che egli ha raggiunto nella scuola il quindicesimo anno di età. Dopo i cinque anni suddetti, tale certificato sostituirà il libretto, e diventerà obbligatorio per l'ammissione al lavoro.

Art 5 — Nei lavori sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie, come in tutti i lavori insalubri e pericolosi e nei lavori notturni,

non possono essere impiegati minorenni fino a 20 anni di età,

La determinazione dei lavori insalubri e pericolosi, agli effetti della legge, verrà fatta con decreto del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, sentito il parere del Consiglio superiore di Sanità e il Comitato centrale della Federazione delle Camere del lavoro.

Art. 6. — Alle donne, qualunque sia la loro età, sono, senza eccezioni, vietati i lavori insalubri e pericolosi ed i lavori sotterranei.

Alle donne è pure vietato il lavoro notturno. È considerato lavoro notturno quello che si compie fra le ore 18 e le 7 dal primo ottobre al 31 marzo, e dalle 19 alle 6 dal primo aprile al 30 settembre.

- Art. 7. Le donne nelle ultime sei settimane della gravidanza e nelle sei settimane del puerperio non possono essere ammesse al lavoro. Questi termini saranno allargati quando ne risulti la necessità da un certificato dell'Ufficio sanitario del Comune.
- Art. 8. All'assistenza delle donne nel periodo antecedente e successivo al parto provvederà la Cassa di maternità in ragione del 75° (o del salario giornaliero.

Questa Cassa deve essere costituita entro un anno dalla promulgazione della presente legge e sarà formata col sussidio dello Stato, con l'assicurazione delle donne lavoratrici, obbligatoria per chi le assume al lavoro, con un contributo delle stesse operaie, e con tutte le penalità pecuniarie provenienti dalle trasgressioni alla presente legge.

Art. 9. — Il lavoro dei minorenni fra i 15 e i 18 anni compiuti non eccederà le sei ore giornaliere, e dovrà essere interrotto da un intervallo di due ore di riposo.

Dai 18 ai 20 anni compiuti la giornata di lavoro potrà prolungarsi fino alle otto ore, parimenti con l'intervallo di due ore di lavoro.

Sarà concessa, in ambi i casi, una intera giornata (24 ore) di riposo ogni settimana.

Art. 10. — Le donne, anche dopo i venti anni, non potranno essere impiegate per più di 48 ore per settimana, e non oltre il mezzodi del sabato, per modo che ogni lavoratrice possa fruire di un riposo di 42 ore consecutive.

Se le speciali esigenze della industria richiedessero ore supplementari di lavoro, queste non potranno essere più di 50 durante l'anno, distribuite in modo che il lavoro non oltrepassi mai le 10 ore per giornata e le 52 ore per settimana.

- Art 11. Alle disposizioni dei due articoli precedenti si potrà derogare soltanto pei lavori di risaia, od altri lavori agricoli, limitatamente a quei periodi nei quali un lavoro più intenso è tecnicamente indispensabile. In questi casi la giornata di lavoro deve essere stabilita d'accordo fra i proprietari, imprenditori o direttori, e gli ispettori o le ispettrici incaricate di vigilare all'applicazione della presente legge.
- Art. 12. I proprietari, gerenti, direttori, imprenditori o cottimisti, che impiegano donne o minorenni, dovranno adottare e far eseguire, tanto nei luoghi di lavoro e relative dipendenze, quanto nei dormitori e

refettori, tutti i provvedimenti necessari per garantire la vita, la salute e la moralità di coloro che lavorano.

Nelle fabbriche ove lavorano più di 50 operaie, dovrà trovarsi una stanza d'allattamento in condizioni igieniche, dove le madri possano allattare i loro figli nelle ore e nei modi fissati dal regolamento interno.

Art. 13. — I regolamenti interni delle fabbriche, magazzini, miniere, ecc., dove lavorano donne o minorenni, devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge. Essi saranno fissati d'accordo fra gli imprenditori o direttori e le rappresentanze delle rispettive operaie. In difetto di accordo, statuirà il Collegio dei probiviri.

I regolamenti interni debbono essere affissi in luogo dove ne sia agevole la lettura agli interessati.

Art 14. — La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata a Ispettori ed Ispettrici eletti dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio fra coloro che vengono proposti dalla classe lavoratrice con regolare votazione presso le Camere del Lavoro od altre organizzazioni congeneri.

Gli Ispettori e le Ispettrici durano in carica due anni e sono retribuiti dallo Stato.

Art. 15. — Gli Ispettori e le Ispettrici eserciteranno il loro ufficio nei limiti del rispettivo distretto industriale od agricolo. Il limite di ciascun distretto, e il numero degli Ispettori ed Ispettrici rispettivi, verranno determinati nel regolamento per l'applicazione di questa legge.

Art. 16. — Gli Ispettori e le Ispettrici hanno libero accesso negli opificii industriali e in tutti gli altri luoghi di lavoro ed hanno diritto di controllare i libretti e gli orari del lavoro. Essi accerteranno le contravvenzioni alla presente legge ed al regolamento e trasmetteranno i relativi verbali direttamente alla Autorità giudiziaria.

Alle persone suddette sono applicabili le disposizioni del 3º capoverso dell'art 5 della legge 17 marzo 1898, rispetto alla divulgazione dei segreti di fabbrica.

Art. 17. — Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio nominerà gli Ispettori tecnici incaricati di visitare gli opificii, i laboratorii, le miniere, ed altri luoghi di lavoro, per tutelare l'igiene e la sicurezza dei Iavoratori. Essi denunzieranno le eventuali contravvenzioni all'art. 12 della presente legge e presenteranno annualmente al Ministero una relazione delle loro inchieste.

Anche a questi Ispettori tecnici sono applicabili le disposizioni del 3° capoverso dell'art. 5 della legge 17 marzo 1898.

Art. 18. -- La responsabilità dell'osservanza delle disposizioni della presente legge spetta solidalmente ai proprietari, gerenti, direttori, imprenditori e cottimisti.

Le trasgressioni agli articoli 3, 5, 6, 7, 9, 10 saranno punite con ammenda da L. 50 a L. 200 per ogni persona impiegata nel lavoro a cui la contravvenzione si riferisce.

La trasgressione all'art. 12 verrà punita con una ammenda di L. 200 a L. 1000.

Le contravvenzioni agli articoli 2 e 13 o alle speciali disposizioni del regolamento saranno punite con una ammenda da L. 20 a L. 100.

Nel caso di recidiva la pena sarà aumentata da un terzo a una metà. Tutte queste ammende saranno devolute alla Cassa maternità.

Le disposizioni precedenti non derogano alle pene maggiori comminate nel Codice penale e nelle altre leggi vigenti.

- Art. 19. Nelle contravvenzioni, per le quali è stabilita la sola pena pecuniaria, si potrà, salvo nel caso di recidiva, far cessare il corso dell'azione penale, pagando, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente al massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del procedimento.
- Art. 20. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, la quale entrerà in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Entro il detto termine si stabiliranno le norme per l'attuazione di essa, con un regolamento da approvarsi con Decreto Reale.

CONGRESSO OPERAIO 1895 indetto dalla Camera del Lavoro di Milano

PROGETTO PER UNA LEGGE

Sul lavoro delle donne.

1. A parità di lavoro coll'uomo, parità di mercede per la donna;

2. Durata del lavoro dalle 5 alle 8ore secondo gli ambienti e le condizioni del lavoro;

3. Divieto d'impiegare le donne nei lavori pericolosi e insalubri;

- 4. Le donne nell'ultimo mese di gravidanza e nel primo mese di puerperio non devono essere impiegate al lavoro;
- 5. Proibizione del lavoro notturno per le donne;

6. Riposo domenicale;

- 7. Annessi agli stabilimenti industriali siano obbligatori dei locali arieggiati e riscaldati per uso di refettori e dove le operaie possono passare le ore di riposo;
- 8. Alla Commissione di tecnici incaricata di visitare i laboratori, opifici, ecc., per constatarne le condizioni igieniche e di sicurezza, sia aggiunta

T.

SCHEMA DI PROGETTO

DEL

Gruppo Femminile Socialista Milanese

Lavoro delle donne.

- 1. Durata di lavoro di 48 ore al maximum per settimana, non oltre il mezzodi del sabato, onde ogni operaia possa fruire d'un riposo di 42 ore consecutive.
- 2. Le ore supplementari di lavoro non potranno essere più di 50 durante l'anno distribuite in modo che la giornata legale di lavoro non possa prolungarsi più di 2 ore per giorno, nè più di tre giorni per settimana.
- 3. Vietato l'impiego delle donne nei lavori insalubri e pericolosi.
 - 4. Vietato il lavoro notturno.
- 5. Vietato il lavoro nell'ultimo mese di gravidanza e nel primo mese del puerperio.
- 6. All'assistenza delle donne nei due mesi antecedenti e successivi al parto provvederà la legge sull'assicurazione obbligatoria per le malattie, in ragione almeno del 75 per cento del salario giornaliero.

una Commissione di controllo composta di operai ed operaie;

- 9. Il testo della legge deve essere esposto in modo facilmente visibile per gli interessati nei laboratori, officine, stabilimenti, ecc.;
- 10. Gli effetti della legge sul lavoro delle donne si estendano a tutte quelle industrie, laboratori, opifici, ecc., chiusi ed aperti che impiegano operaie;
- 11. Una Commissione incaricata dalle Camere di lavoro, Cooperative operaie, dalle Società di M. S machili e femminili veglierà all'osservanza della legge;
- 12. L'ammontare delle ammende inflitte al proprietario si devolverà metà per le scuole di educazione, istruzione, professionale femminile operaie annesse alle Camere del lavoro e metà per l'assistenza della maternità,

Sul lavoro dei fanciulli.

- 1. Il divieto del lavoro dei fanciulli sia assoluto e non patisca eccezioni mai.
- 2. Che il divieto del lavoro cessi solo a 14 anni compiuti per tutti i lavori e tutti i casi, per rendere possibile al fanciullo una conveniente istruzione elementare e professionale.
- 3. Che questo divieto venga esteso anche alle piccole industrie ove lavorano meno di dieci operai, e ad altri servizi come i casalinghi e commerciali.
- 4. Che con speciali disposizioni di legge si proteggano contro lavori faticosi, pericolosi o insalubri anche i fanciulli delle campagne.

Si affidi la sorveglianza della legge ad una Commissione composta di lavoratori d'ambo i sessi coadiuvata da medici, nominata dalla Camera del lavoro e dal Comune.

- 7. La legge sul lavoro delle donne sarà applicata, oltreche alle grandi, anche alle piccole industrie, alle industrie casalinghe, ai lavori di risaia e possibilmente ad ogni altro lavoro agricolo.
- 8. Il testo della legge sarà esposto in modo facilmente visibile per le interessate nei laboratorii, nelle officine, negli stabilimenti ed ovunque sono donne impiegate al lavoro salariato.
- 9. I regolamenti interni saranno fissati d'accordo fra gli imprenditori e le rappresentanze delle operaie: in difetto d'accordo, statuirà il Collegio dei probiviri.
- 10. L'applicazione della legge sarà vigilata da Ispettrici elette dalle operaie e retribuite dallo Stato.
- 11. Ispettori tecnici saranno incaricati di visitare regolarmente gli opifici, le fabbriche, i laboratori, ecc., e di verificare le condizioni d'igiene e di sicurezza.
- 12 Una legge speciale stabilirà le norme relative all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.
- 13. La responsabilità dell'osservanza delle disposizioni di questa legge spetterà solidalmente ai direttori, imprenditori e proprietari, salvo fra di essi la rispettiva azione di regresso. Le trasgressioni saranno punite con ammenda da L. 50 a L. 200 psr ciascun caso e per ciascuna persona impiegata. In caso di insolvibilità di tutti i corresponsabili, l'ammenda sarà convertita in detenzione a carico del più direttamente responsabile, secondo la proporzione stabilità dal Codice penale, purchè il totale del carcere non superi un anno.
- 14. Le ammende saranno devoalle Casse di sovvenzione per malattie e vecchiaia.

Lavoro dei fanciulli.

 Il lavoro dei fanciulli vietato, senza eccezioni, sino ai 15 anni compiuti.

Sull'istruzione obbligatoria.

Che i Comuni inscrivano nei bilanci le somme occorrenti a fornire gratuitamente i libri agli scolari poveri del corso obbligatorio e a dare loro pure gratuitamente cibo e abiti.

Che vengano fondate scuole professionali.

- 2. Il divieto si estenderà anche alle piccole industrie, ai lavori casalinghi, agli impieghi commerciali, ai lavori agricoli. ecc.
- 3. Il lavoro notturno vietato ai minori di 20 anni.
- 4. Sarà parimenti vietato ai minori di 20 anni il lavoro nelle industrie insalubri e pericolose.
- 5. Dai 15 ai 18 anni la giornata di lavoro non eccederà il maximum di 6 ore, con l'intervallo di 2 ore di riposo.
- 6. Dai 18 ai 20 anni compiuti, non eccederà il maximum di 8 ore, con l'intervallo di 2 ore di riposo.
- 7. Somministrazione da parte del Comune e dello Stato, agli alunni proletari, di vitto, di vesti e mezzi di studio per tutto il tempo dello studio elementare e professionale.
- 8. La sorveglianza per l'applicazione della legge affidata ad ispettori ed ispettrici nominati dalle Camere di lavoro, o dalle Associazioni operaie ove le Camere di lavoro non esistono, e retribuiti dallo Stato.
- 9. Le disposizioni degli articoli 11, 12, 13 e 14 della legge sul lavoro delle donne si estenderanno anche al lavoro dei fanciulli.